

PROTOCOLLO ALUNNI BES

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: "L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

L'utilizzo dell'acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolare attenzione.

Il Protocollo è volto, per gli alunni con BES, a:

- garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni;
- favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
- ridurre i disagi formativi ed emozionali;
- assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
- sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate ai BES.

Schema sinottico della normativa su tutti i BES:

	Disabilità certificata	Disturbi Evolutivi Specifici	Altri BES
Individuazione degli alunni	Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità)	Diagnosi ai sensi della L. n° 170/10	Delibera del CdC ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013
Strumenti didattici	PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92)	PDP: con strumenti compensativi e/o misure dispensative e tempi più lunghi.	PDP (solo se prescrive strumenti compensativi e/o misure dispensative)

	Insegnante per il sostegno e/o assistenti per l'autonomia e la comunicazione.		
Effetti sulla valutazione del profitto	1. Diploma: valutazione positiva (art. 16 commi 1 e 2 L. n° 104/92): se si riscontrano miglioramenti rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti relativi ad un PEI formulato solo con riguardo alle effettive capacità dell'alunno. 2. Attestato con i crediti formativi: Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (D. Lgs. 62/17, art.11 comma 8)	1. Dispensa scritto lingue straniere compensata da prova orale: consente Diploma (Linee guida 4.4 allegate a D.M. 12/07/2011, art. 6 comma 5). 2. Esonero lingue straniere: Solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. (D. Lgs. 62/17, art.11 comma 13)	Misure dispensative (ad eccezione della dispensa dallo scritto di lingue straniere e dell'esonero normativamente previste solo per DSA). Strumenti compensativi. Tempi più lunghi, Con possibile Diploma. Per gli stranieri c'è normativa specifica. Ci vuole rimando alla nuova normativa (C.M. 4233 del 19/02/2014). Potremmo evitare di metterlo qui, dal momento che dopo lo riprendiamo nel protocollo alunni stranieri